

B – Regolamento del fondo interno “FUTURA”

La Società emette contratti speciali che vengono abbinati ad un portafoglio di valori mobiliari, all'uopo costituito, gestito separatamente dagli altri investimenti della Società. Il patrimonio di detto portafoglio è suddiviso in quote di eguale valore.

Art. 1 – “FUTURA” è gestito dalla Società secondo le disposizioni del presente regolamento.

Art. 2 – Gli investimenti di “FUTURA” sono costituiti da una componente di liquidità e da quote di OICR che soddisfano le condizioni richieste dal D. Lgs. 24.02.1998 n° 58 organizzati in forma di “Fondo comune di investimento” o “SICAV”, nel seguente modo:

- OICR azionari, specializzati e bilanciati fino al limite massimo del 100%; potranno essere detenuti OICR obbligazionari e monetari ed una componente di liquidità nella misura massima del 20%.

Art. 3 – L’emissione ed il rimborso delle quote vengono effettuati dalla Società in misura corrispondente agli impegni contrattuali. L’emissione ed il rimborso di quote avvengono mediante accredito o addebito al fondo interno “FUTURA” del loro controvalore in lire o in euro (a seconda delle condizioni di mercato e delle disposizioni legislative vigenti) in base all’ultima valorizzazione della quota disponibile.

Art. 4 – Il valore unitario della quota del fondo interno “FUTURA” è determinato dalla Società l’ultimo giorno lavorativo non festivo della settimana sia per le Borse Nazionali sia per la Società. E’ determinato dividendo il valore complessivo del patrimonio per il numero delle quote in circolazione. Considerando tutti i movimenti pervenuti, il valore del patrimonio sarà pari alla somma delle attività gestite al valore di mercato rilevato il giorno stesso, al netto delle commissioni di gestione, delle spese di certificazione e delle altre spese inerenti il fondo. Le commissioni annue di gestione non potranno risultare superiori allo 0,50% del patrimonio gestito. Il valore unitario delle quote di “FUTURA” sarà pubblicato settimanalmente su giornali economici a grande diffusione. Qualora situazioni di forza maggiore non consentano il regolare calcolo e/o la pubblicazione del valore medesimo, questi verranno momentaneamente sospesi.

Art. 5 – Il fondo interno “FUTURA” sarà oggetto di revisione contabile da parte di una Società di revisione iscritta all’albo speciale di cui all’art. 161 del D. Lgs. 24.02.1998 n° 58 che accerta la rispondenza della gestione al regolamento del fondo e la quotazione delle parti alla fine di ogni esercizio.

Le spese di revisione sono a carico del fondo interno “FUTURA”.

Art. 6 – La Società si riserva di apportare al presente regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell’attuale legislazione.